

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

### “ASSOCIAZIONE ITALIANA LAFORA”

#### **Art. 1 – DENOMINAZIONE – SCOPI e ATTIVITA’**

1- L'Associazione di volontariato “ASSOCIAZIONE ITALIANA LAFORA”, siglabile negli Atti A.I.L.A. e più avanti chiamata per brevità “Associazione”, “Associazione AILA”, “AILA”, si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato.

2- L'Associazione intende promuovere un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni alle gravi conseguenze provocate dalla Malattia di Lafora ed inoltre mira a favorire e promuovere tutte le possibili iniziative finalizzate ad aiutare sia gli adolescenti colpiti dalla malattia che le famiglie degli stessi.

Essa pertanto si propone di:

- a) favorire i contatti e gli scambi di informazioni fra le famiglie interessate;
- b) individuare le figure competenti impegnate nella lotta contro tale malattia (medici, ricercatori, centri di cura e di ricerca, ecc.) sia in Italia che all'estero per favorire e semplificare i contatti fra queste e le famiglie dei malati;
- c) creare una rete di contatti con le associazioni straniere impegnate nel conseguimento dei medesimi obiettivi.

attraverso lo svolgimento delle seguenti attività :

- promuovere la pubblicazione di materiale informativo
- promuovere eventi mirati alla raccolta di fondi da destinarsi alla ricerca medica e agli studi in generale sulla Malattia di Lafora, che pur colpendo un numero relativamente esiguo di soggetti ha un impatto e conseguenze estremamente gravi sia sui diretti interessati che sulle loro famiglie;
- promuovere la ricerca di fondi da destinarsi a quei soggetti che, colpiti dalla sindrome e appartenenti ad un ceto disagiato, hanno oggettive difficoltà a intraprendere tutte le iniziative possibili per alleviare e ritardare le pesanti conseguenze generate dalla malattia.

#### **Art. 2 – PRINCIPI**

1 - L'Associazione apartitica e apolitica si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

2 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3 - Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

### **Art. 3 – SEDE**

- 1 - L'associazione ha sede in Agliano Terme (AT) v. F.lli Sardi,19.
- 2 - Lo spostamento della sede sociale potrà avvenire in seguito a decisione del Consiglio Direttivo senza bisogno di convocare un'assemblea straordinaria.
- 3 - Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

### **Art. 4 – SOCI**

- 1 - I soci sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.
- 2 - All'aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto.
- 3 - La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo e alla successiva ratifica da parte dell'assemblea dei soci, della domanda di iscrizione all'associazione.
- 4 - L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.
- 5 - I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione. La delibera sull'ammissione è inappellabile. Il rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato, senza la necessità di indicarne i motivi.
- 6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:
  - fondatori;
  - sostenitori;
  - ordinari.

**Soci fondatori:** sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;

**Soci sostenitori:** sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico;

**Soci ordinari:** sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

7 - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

8 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

9 - Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

10 - Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a comunicare i nominativi dei soci esclusi.

11 - Ciascun Socio ha diritto di recesso dall'Associazione.

12 - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

13 - L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione.

## **Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE**

1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

## **Art. 6 – ASSEMBLEE**

1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3 - L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;

5 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 - Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 - Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 dei soci con diritto al voto e con la metà più uno dei voti favorevoli. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

8 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

9 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

10 - Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

11 - Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere;
- approvazione dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e le relative modifiche;
- ratifica della delibera del Consiglio Direttivo di ammissione o esclusione di nuovi soci.
- deliberazione sull'entità della quota associativa annuale

12 - Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

13 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

### **Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, fino ad un massimo di nove, dura in carica per un periodo di due anni e può venir rieletto per non più di tre volte consecutive.

2 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ammettere i nuovi soci;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- escludere i soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 9.

### **Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

2 - I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 10 – DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

1 - La durata dell'associazione è illimitata.

2 - Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, da qualsiasi Socio. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

3 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

### **Art. 11– NORME RESIDUALI**

- 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.